



CITTÀ DI CAORLE



www.comune.caorle.ve.it

ETTORE SERVIZI TECNICI

Dirigente Responsabile ing. Enzo Lazzarin

Ufficio Ecologia e Ambiente

Resp. Istruttoria arch. Paola Brichese

Tel. 0421 219294

e-mail ecologia@comune.caorle.ve.it

orario di apertura al pubblico

LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:00 alle ore 12:30

MAR. – GIO. dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Ord. N. 337

Rif. prot. **2785** del **26.01.09**

Cat. **IV** Classe **VI** Fasc. **6t**

Caorle, li 4 giugno 2009

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*)

ORDINANZA

IL SINDACO

Considerato che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione della ULSS 10 "Veneto Orientale" ha documentato la presenza della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) nel territorio del comune di Caorle.

Viste le numerose segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano una massiccia presenza anche di detta zanzara.

Considerato che per contenere la massiccia infestazione, occorre attuare interventi estesi a tutto il territorio comunale per contrastare efficacemente la proliferazione della zanzara tigre nel passato eseguiti solo su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale ma che bisogna estendere necessariamente anche alle aree di proprietà.

Considerato che gli spostamenti dell'*Aedes Albopictus* sono favoriti dalla mobilità di mezzi di trasporto di merci e persone, permettendo l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza.

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinella, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.

Considerata la potenziale capacità della zanzara tigre di trasmettere agenti infettivi virali e la conseguente necessità di tutelare la salute pubblica.

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica.

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Vista la D.G.R. n. 1278 del 08.08.08

30021 CAORLE (VE) – VIA DEL PASSARIN, 15 – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300
C.F. / P.IVA 00321280273

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell'esclusivo ambito della gestione della pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di carica presso il Comune di Caorle - Via del Passarin, 15, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

Visto il Regolamento Comunale di Igiene.

ORDINA

Con particolare attenzione al periodo compreso tra il 01.05.09 e il 01.10.09

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

- **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti - pubblici o privati-compresi terrazzi ed balconi, lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana e d evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **in particolare per i conduttori di orti e/o giardini**, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione;
- **trattare** l'acqua presente nei tombini - pozzetti di raccolta - smaltimento delle acque meteoriche, presenti negli spazi privati, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La cadenza temporale dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque. I prodotti larvicidi possono essere acquistati presso i negozi specializzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese di disinfestazione di cui sopra da esibire agli organi di controllo;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamento larvicidi

Ai soggetti pubblici e privati gestori responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;

A tutti i conduttori di orti, di:

- **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali a esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
- **assicurare** nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica

Ai responsabili dei cantieri di:

- **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, o prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia

AVVERTE

Disciplina delle sanzioni

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00)

È ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e delle imprese ed affinché l'opera di disinfestazione curata del Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza alla esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati.

La mancata dimostrazione di avvenuto trattamento, ovvero la mancata esibizione del documento di acquisto del prodotto larvicida o dell'intervento di impresa specializzata, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

In caso di ulteriori violazioni alla norma anzidetta nel corso dell'anno, da parte dello stesso soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria andrà da € 150,00 a € 900,00 (pagamento in misura ridotta € 300,00).

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, L'Ufficio Tecnico Comunale, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Aulss 10 "Veneto Orientale", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI

che in presenza di casi sospetti od accertati di febbre "Chikungunya" o di " West Nile Fever" o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Per le scuole, di ogni ordine e grado, viene raccomandato di provvedere alla vigilanza affinché nei periodi di chiusura non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, ecc.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 179/2006.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, comunicazioni alle categorie direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Caorle, al seguente indirizzo: www.comune.caorle.ve.it

Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), nei termini di legge (60 gg.), o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica della presente.

Caorle, _____

IL SINDACO
(Marco Sarto)